

Addì 10 novembre 2004, in Roma

t r a

l'Associazione Nazionale Costruttori Edili

e

la Fe.n.e.a.l.-U.I.L., la F.i.l.c.a.-C.I.S.L. e la F.i.l.l.e.a.-C.G.I.L.,

- visto quanto disposto dall'allegato 24 al verbale di accordo del 20 maggio 2004;
 - considerato che la nuova prestazione per i periodi di carenza Inail è posta a carico delle Casse Edili;
 - ritenendo opportuno, peraltro, assimilare le procedure per il riconoscimento della prestazione a quelle per i periodi di infortunio e malattia professionale già in essere
- si concorda quanto segue.

1. Il settimo comma dell'art. 28 del contratto collettivo nazionale di lavoro è modificato come segue.

"Le quote orarie di cui al comma precedente sono calcolate applicando alla retribuzione oraria come sopra specificata i coefficienti seguenti:

- a) dal 1° giorno successivo al giorno dell'infortunio o alla data di inizio della malattia professionale e fino al 90° giorno di assenza: 0,2538;
- b) dal 91° giorno in poi 0,0574".

2. Il penultimo comma dell'art. 28 del ccnl è modificato come segue

"Per il giorno dell'infortunio, la percentuale del 4,95% per i riposi annui di cui all'art. 5, è erogata per intero direttamente dall'impresa all'operaio. Per il 1°, il 2° ed il 3° giorno successivi al giorno dell'infortunio o alla data di inizio della malattia professionale, tale percentuale è erogata nella misura del 60% (2,97%). "

3. In conseguenza di quanto sopra, ai fini del rimborso o conguaglio da parte della Cassa Edile all'impresa, il terzo comma dell'allegato L) al ccnl è modificato come segue:

"Malattia

OMISSIS

Handwritten signatures and initials in black ink, including a large stylized signature, a smaller signature, and a set of initials.

Infortunio e malattia professionale

- a) dal 1° giorno successivo al giorno dell'infortunio o alla data di inizio della malattia professionale e fino al 90° giorno di assenza: 0,234;
- b) dal 91° giorno in poi: 0,045".

4. Le modifiche sopra indicate entrano in vigore dal 1° novembre 2004.


5. Il presente accordo sostituisce le eventuali prestazioni delle Casse Edili erogate allo stesso titolo a livello locale.

Letto, confermato e sottoscritto.


ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COSTRUTTORI EDILI



FeNEAL-UIL



FILCA-CISL



FILLEA-CGIL

